



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione IV

In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38019 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 10.2.2026 e vertente

TRA

- attore/opponente -

E

, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, , nato a , elettivamente domiciliato in Roma, via Gaetano Donizetti n. 20, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Marini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

- convenuta/opposta -

NONCHE'

- terzi chiamati/ contumaci -

CONCLUSIONI

Conclusioni di cui all'atto di citazione: *"(...) in accoglimento dell'opposizione, ex artt. 617 ed ex art. 512 c.p.c. - accertare e dichiarare l'inesistenza del progetto di distribuzione reso esecutivo con ordinanza del 10/11/2023, con conseguente rielaborazione integrale del medesimo elaborato da parte di altro Professionista Delegato nominato e per l'effetto dichiarare la nullità dell'ordinanza del 10/11/2023; - accertare e dichiarare,*

in ragione delle ragioni esposte, il diritto del Creditore procedente, all'ammissione del credito precisato e non ammesso di:

➤ Euro 59.036,03, a titolo di interessi sul D.I. 67546/2013 e sulla sentenza n. 19324/2016, così come analiticamente calcolati nella tabella inserita nel ricorso introduttivo della fase cautelare e qui reiterata; ➤ Euro 464,83 a titolo di interessi sulle spese della procedura; ➤ Euro 1.799,85 per fattura

illegittimamente esclusa dal Professionista Delegato nel Piano di Distribuzione impugnato. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di merito, nonché della fase cautelare stante la fondatezza della presente opposizione e, pertanto, la illegittima condanna alle spese legali a favore del Creditore intervenuto

”.

Comparsa di risposta di parte convenuta: “- in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione per i motivi di cui in narrativa; - nel merito rigettare comunque l'opposizione spiegata avverso il progetto di distribuzione reso esecutivo con ordinanza del 10/11/2023 nella procedura di espropriazione immobiliare rubricata con R.G.E. 1306/2017 poiché infondata in fatto ed in diritto sempre per i motivi di cui in narrativa; con vittoria di spese”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

: introduceva giudizio di merito relativo ad opposizione agli atti esecutivi dal medesimo proposta contro l'ordinanza che, disattendendo i suoi rilievi in punto di quantificazione del credito per interessi, approvava e dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato.

Rilevava la sicura erroneità della ordinanza in questione e la illegittimità del progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato, rilevando come tale progetto di distribuzione non avesse tenuto debitamente conto degli interessi moratori al medesimo spettanti sulla sorte portata dal decreto ingiuntivo n. 25999/13, posto a base della propria pretesa esecutiva. Rilevava come, anche a voler quantificare gli interessi come meramente legali, comunque gli stessi sarebbero stati significativamente più consistenti di quanto proposto dal delegato e da quanto poi confluito nel progetto di distribuzione (Euro 7.585,37, a fronte di Euro 2.636,72 riconosciuti nel progetto di distribuzione approvato).

Deduceva, poi, l'erroneità della ordinanza del G.E. nella parte in cui aveva escluso una parte delle spese di lite sostenute nell'interesse dell'istante dall'ambito di quelle prededucibili ai sensi dell'art. 2770 c.c., evidenziando come anche l'attività posta in essere dalla parte per contrastare la richiesta di improcedibilità dell'esecuzione dovesse ritenersi svolta nell'interesse della procedura e, come tale, ammessa al beneficio della prededuzione.

Evidenziava, poi, la erroneità del calcolo degli interessi in favore del creditore

, mentre nella parte finale dell'atto introduttivo si intratteneva sulla condotta di tale creditrice intervenuta e sulle vicende che avevano condotto alla formazione del titolo in favore del Consorzio.

A fronte della notifica dell'atto introduttivo, si costituiva il _____, il quale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci della originaria debitrice esecutata, _____, cancellata dal Registro delle Imprese fin dal 2000.

Sotto altro profilo, rilevava come l'opposizione, a ben vedere, fosse stata spiegata contro l'ordinanza che approvava il progetto di distribuzione, non essendo sorta, prima della proposizione della opposizione, alcuna controversia distributiva.

Rilevava, ancora, una indebita modifica delle domande proposte in sede di giudizio di merito, evidenziando come le stesse non coincidessero con quelle a suo tempo svolte con il ricorso proposto in sede cautelare.

Nel merito, chiedeva la conferma delle statuizioni assunte dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase cautelare dell'opposizione.

Con provvedimento del 3.4.2025, una volta preso atto della cancellazione dal Registro delle Imprese della società _____, si riteneva di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della _____, alla luce della giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto (Cass. n. 6070 del 2013).

A fronte della notifica ai sig.ri _____ dell'atto integrativo del contraddittorio, i medesimi non si costituivano, rimanendo contumaci.

All'udienza del 10.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione, sulla precisazione delle conclusioni delle parti.

1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.

Superabili appaiono i rilievi svolti in via preliminare da parte opposta.

Quanto alla pretesa inammissibilità della opposizione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della _____, da intendersi quali litisconsorti necessari per effetto della cancellazione della predetta società dal Registro delle Imprese, deve osservarsi come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel ritenere che dalla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti necessari della causa non discenda l'inammissibilità della domanda, ma piuttosto la necessità di disporre

l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non ritualmente chiamato in causa (fra le molte pronunce, si Cass. n. 4125 del 1978).

Una volta appurato, allora, che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti dei predetti due soci della società cancellata dal Registro delle Imprese (in conformità alle indicazioni evincibili da Cass., SS.UU., n. 6070 del 2013), deve ritenersi che la causa sia stata svolta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

2. Anche il rilievo concernente la pretesa insussistenza di una controversia distributiva pare invero superabile.

Se è vero, infatti, che l'opposizione agli atti esecutivi viene proposta dal _____ direttamente nei confronti della ordinanza che approvava e dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione, non pare dubbio che tale ordinanza datata 10.11.2023, sia pure in modo molto sintetico, assolveva anche alla funzione di disattendere i rilievi espressi da parte di tale creditore sulla quantificazione degli interessi dal medesimo vantati, come da istanza dell'8.11.2023 (allegata all'atto di citazione proposto da parte attrice).

Non pare dubbio, allora, che anche sotto tale profilo l'opposizione agli atti esecutivi possa considerarsi ammissibile.

3. Nel merito, tuttavia, l'opposizione non può essere accolta.

Le doglianze della opponente si incentrano soprattutto sulla quantificazione degli interessi alla medesima spettanti sulla base del decreto ingiuntivo n. 25999/2013 del Tribunale di Roma, atteso che, ad avviso di parte opponente, sulla sorte determinata in tale titolo spetterebbero gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/02, mentre il progetto di distribuzione si sarebbe limitato a considerare gli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.

A riguardo, occorre ricordare il contenuto della sentenza della Cassazione n. 19015 del 2024, stando alla quale: *"in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso (...) anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione"*.

Deve allora ritenersi che laddove il titolo non rechi una espressa menzione della tipologia di interessi spettanti alla parte creditrice, i medesimi debbano essere quantificati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.

Venendo all'esame del titolo posto a base del credito vantato da parte del _____, si osserva quanto segue.

Nel caso di specie, il titolo è costituito dal già menzionato decreto ingiuntivo n. 25999/13, atteso che l'opposizione contro tale titolo veniva semplicemente respinta con sentenza n. 19324/16 del Tribunale di Roma (si veda l'art. 653 c.p.c., stando al quale in caso di rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo che non sia già munito di esecutività, acquista tale efficacia).

Quanto al contenuto di tale decreto ingiuntivo, lo stesso si limitava a prevedere l'ingiunzione a di pagare la somma di € 72.402,49, oltre gli interessi legali “da” come richiesti.

Ora, se è vero che nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo venivano chiaramente richiesti gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/02, è altresì vero che l'ingiunzione integrante il titolo esecutivo non reca un chiaro riferimento a tali interessi e neppure agli interessi così come richiesti nel ricorso, atteso che l'espressione “da” come richiesti (presente nella ingiunzione), pare riconducibile, anziché alla natura degli interessi spettanti, alla decorrenza dei medesimi.

Una volta disatteso il principale motivo di opposizione, deve ritenersi che non possa trovare ingresso nella presente sede, in quanto inammissibile, il motivo, prospettato solo in sede di merito (e non espressamente menzionato nel ricorso introduttivo della opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.), con il quale parte opponente ipotizza l'esistenza di un errore di calcolo anche laddove si faccia riferimento unicamente agli interessi legali.

4. Anche l'ulteriore motivo di opposizione, con il quale parte opponente deduce l'erronea determinazione delle spese che possono fruire del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. è da disattendere, sol che si ponga mente al fatto che fruiscono di tale privilegio unicamente *“le spese di giustizia fatte (...) per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori”*, potendo allora ritenersi che l'attività difensiva svolta in relazione ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c., non essendo funzionale alla instaurazione e al fisiologico andamento della procedura, resti estranea al privilegio di cui all'art. 2770 c.c.

5. Non resta che respingere l'opposizione, apparendo giustificata, tuttavia, alla luce delle questioni sottoposte all'esame del giudicante, connotate da profili interpretativi di non univoca soluzione, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Respinge l'opposizione, con compensazione delle spese di lite.

Roma, 26.2.2026.

Il Giudice
dott. Giuseppe Lauropoli